Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 7 maggio 1983 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 616ª seduta pubblica per giovedì 12 maggio 1983, alle ore 11, con il seguente

Ordine del giorno:

Elezione del Presidente.

(2847)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 maggio 1983, n. 156.

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere agli interventi resi necessari dai movimenti franosi verificatisi nel dicembre 1982 nei quartieri di Posatora, Palombella e Borghetto della città di Ancona, è assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 213 miliardi nel triennio 1983-1985. La quota relativa al 1983 resta determinata in lire 93 miliardi.

Per la concessione di contributi pluriennali è altresì assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 40 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Con le somme anzidette la regione provvede, anche a mezzo di delega al comune di Ancona, ai seguenti interventi:

a) erogazione di contributi ai proprietari di immobili residenziali distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 5;

b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili utilizzati per attività produttive o per servizi pubblici o sociali, distrutti o danneggiati dalla frana, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6;

c) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria a servizio delle aree eventualmente necessarie per il reinsediamento della popolazione proveniente dalle zone da abbandonare;

d) realizzazione delle opere necessarie al completamento dell'asse viario nord-sud in attuazione del piano di ricostruzione della città di Ancona, da affidarsi anche in concessione;

e) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento della zona colpita dall'evento franoso ed eventuale acquisizione delle aree dissestate;

f) realizzazione delle nuove condutture ed impianti per l'approvvigionamento dell'acqua e del metano alla città;

g) determinazione, con provvedimento del presidente della regione Marche, su proposta del comune di Ancona, dei perimetri delle aree che dovranno essere espropriate per realizzare tutte le opere necessarie per i nuovi insediamenti;

h) adozione di ogni opportuna misura, ivi comprese la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione della zona interessata dalla frana;

i) ricostruzione degli immobili danneggiati utilizzati dall'Ente regionale per il diritto allo studio di Ancona.

Art. 2.

Per la ricostruzione degli stabilimenti ospedalieri, del complesso geriatrico « Istituto nazionale di riposo e cura per anziani (INRCA) » e della casa di riposo per anziani « Tambroni », resi inagibili dalla frana, è assegnato alla regione Marche un contributo di lire 100 miliardi per il triennio 1983-85, nella misura rispettivamente di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984 e di lire 40 miliardi per l'anno 1985. Alla copertura della relativa spesa si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1983 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Le opere di cui al precedente comma devono essere realizzate, anche con interventi di accorpamento o riconversione, di intesa con il Ministro della sanità, nel rispetto delle previsioni del piano socio-sanitario regionale.

Art. 3.

Per la ricostruzione della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Ancona, distrutta dalla frana, è autorizzata la spesa di lire 35 miliardi per il biennio 1983-84 da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 3 miliardi.

L'utilizzazione dei fondi di cui al comma precedente avverrà secondo le norme e le procedure in materia di acquisizione e di realizzazione di opere previste dalla vigente disciplina relativa all'edilizia universitaria.

Art. 4.

Per provvedere alle necessità di ripristino delle opere di edilizia demaniale e delle opere di edilizia di culto e complessi annessi determinate dalla frana, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi nel biennio 1983-84 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. La quota relativa all'anno 1983 resta stabilita in lire 2 miliardi.

Ad integrazione del finanziamento previsto dall'articolo 21, settimo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, per la realizzazione dell'asse attrezzato di Ancona costituito dal raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16, nonché dal tratto di collegamento fino al casello autostradale di Ancona sud è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. A tale onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di pari importo gravante nell'esercizio finanziario 1985 per il finanziamento di programmi costruttivi nel triennio 1979-81.

L'asse attrezzato di cui al precedente secondo comma è considerato infrastruttura di grande comunicazione e pertanto alla sua realizzazione provvederà l'ANAS secondo i criteri di cui al primo e secondo comma dell'articolo 24 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

Art. 5.

La regione determina le modalità e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei princìpi

previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in particolare, sulla base dei criteri direttivi di cui al presente articolo.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazioni, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire o dichiarate inagibili a seguito del movimento franoso, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento alla data del 13 dicembre 1982, sia a titolo individuale sia in forma cooperativa, può essere assegnato:

1) limitatamente ad una sola unità immobiliare, un contributo in conto capitale non superiore all'intera spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi;

2) per le ulteriori unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui al precedente numero 1), un contributo in conto capitale non superiore al 30 per cento della spesa necessaria per la ricostruzione, da determinarsi sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo e, sulla residua spesa così determinata, un contributo costante per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo. Detto contributo viene corrisposto anche se gli interessati non contraggono mutuo ed è cedibile. Il contributo in conto capitale può essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario si impegni a dare l'immobile in locazione agli aventi diritto inclusi nella graduatoria comunale.

La regione, nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1, può integrare i contributi di cui al punto 2) del precedente comma nei casi in cui concorrano motivi socialmente rilevanti, secondo criteri e modalità stabiliti con legge regionale.

La spesa ammissibile a contributo è determinata in base ai limiti massimi di costo vigenti alla data del provvedimento di assegnazione per l'edilizia agevolata, ai sensi dell'articolo 3, lettera *n*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e con riferimento ad un alloggio di dimensioni pari alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire e fino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili, ovvero, qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario o del suo nucleo familiare — che occupava stabilmente o abitualmente l'unità immobiliare all'epoca della frana —, alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative.

La superficie utile abitabile occorrente per adeguare l'alloggio al nucleo familiare può essere stabilita nella misura massima di 18 metri quadrati utili abitabili per ogni componente del medesimo nucleo con un minimo di 45 metri quadrati utili abitabili per alloggio.

Sono altresì ammesse a contributo, fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'alloggio determinato nei modi innanzi specificati, le spese per la ricostruzione delle pertinenze e delle superfici utili per il ricovero degli animali e degli attrezzi, nonché per lo svolgimento delle attività di liberi professionisti e lavoratori autonomi, andate distrutte o demolite a seguito dell'evento franoso.

Per le pertinenze agricole il contributo può essere elevato fino al 50 per cento qualora il proprietario sia diretto coltivatore.

Ove l'immobile distrutto abbia avuto una superficie superiore a quella di cui al precedente quarto comma, al proprietario può essere assegnato per la ricostruzione di tutto o di parte della primitiva superficie, nel limite massimo di 200 metri quadrati, un ulteriore contributo costante per la durata di 20 anni nel limite massimo dell'8 per cento annuo, nel rispetto di quanto disposto dal precedente secondo comma e nel limite massimo della spesa necessaria. Detto contributo viene corrisposto anche se gli interessati non contraggono mutuo ed è cedibile.

Nessun ulteriore contributo può essere erogato per la parte di superficie eccedente i 200 metri quadrati.

Gli aventi diritto ai contributi di cui al numero 1) del precedente secondo comma possono rinunciarvi, delegando al comune o ad altri enti pubblici la progettazione, esecuzione e gestione dei lavori. In tal caso il comune subentra nei relativi diritti del rinunciante.

Gli aventi diritto ai contributi previsti dal presente articolo limitatamente alla prima unità immobiliare, possono, entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, rinunciare al contributo per la ricostruzione dell'alloggio distrutto o da demolire utilizzando una somma di pari importo per l'acquisto di un alloggio nel territorio del comune di Ancona.

Il relativo importo sarà depositato presso un istituto bancario indicato dal rinunciante e vincolato a favore del venditore dell'alloggio.

La disciplina degli interessi bancari è regolata secondo le modalità di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Le aree di sedime e gli immobili dichiarati inagibili di proprietà privata situati nella zona della frana, secondo il perimetro fissato con decreto del Presidente della regione Marche, sono acquisiti al patrimonio del comune nei casi in cui i proprietari abbiano ricevuto in proprietà un alloggio costruito dal comune o abbiano usufruito dello specifico contributo per la ricostruzione o abbiano optato per la utilizzazione della somma di pari importo per l'acquisto di un nuovo alloggio.

Art. 6.

La regione determina le modalità e le procedure per la erogazione dei contributi sulla base dei principi previsti allo stesso fine dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in particolare, sulla base dei criteri direttivi di cui al presente articolo.

Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e agricole che esplicavano la loro attività nella zona colpita dalla frana, nonché ai proprietari di immobili rientranti nella categoria catastale B/1, può essere concesso un contributo a fondo perduto non superiore al 75 per cento delle spese necessarie per la ricostruzione e riparazione degli immobili e per la reintegrazione di tutte le attrezzature e degli insediamenti strumentali necessari all'attività produttiva.

Il contributo di cui al primo comma deve essere condizionato alla ricostruzione nel territorio del comune di Ancona e fuori dal territorio interessato all'evento franoso e può essere esteso alle spese necessarie per il miglioramento e per l'adeguamento funzionale degli stabilimenti ed a quelle relative all'acquisto di immobili aventi la medesima destinazione ed uso di quelli distrutti o del terreno equivalente a quello su cui insisteva il complesso produttivo.

Identico contributo può essere concesso a favore delle aziende dei settori dell'artigianato, turismo, spettacolo, pesca, attività ausiliaria del commercio, per la ricostruzione dei locali e delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi e dei complessi ricettivi danneggiati dalla frana. Oltre il contributo a fondo perduto, può essere concesso un finanziamento agevolato pari a non oltre la differenza tra il 75 per cento di cui al secondo comma e la spesa necessaria.

A tal fine la regione Marche stipula una opportuna convenzione con gli istituti di credito abilitati.

La ricostruzione che si realizzi con i contributi di cui alla presente legge è esente dagli oneri e costi prescritti dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, nonché da misure legislative emanate dalla regione Marche.

Detti contributi sono concessi con provvedimento della regione Marche, previa determinazione dei costi ammissibili a contributi.

Ai soggetti che non intendono ricostruire l'immobile definitivamente dichiarato inagibile spetta un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento del valore dell'immobile medesimo, determinato dall'Ufficio tecnico comunale con riferimento alla data del 13 dicembre 1982.

Art. 7.

Nei casi previsti dai precedenti articoli 5 e 6, le ipoteche iscritte sugli immobili distrutti o da demolire ed i privilegi garantiti dagli stessi sono trasferiti di diritto sugli immobili costruiti o acquistati in altro sito.

In alternativa al trasferimento di cui al comma precedente, il finanziamento garantito dalle ipoteche o dai privilegi di cui sopra verrà accollato alla regione Marche con conseguente riduzione dei contributi previsti dai predetti articoli 5 e 6.

La regione Marche determinerà le modalità e le procedure da seguire sia nel caso del trasferimento delle garanzie sia nel caso di accollo dei finanziamenti.

Art. 8.

Per la riparazione, ristrutturazione, consolidamento di immobili, comprese le case coloniche che vengano dichiarate recuperabili dal Servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo della regione Marche, danneggiati dall'evento calamitoso, è assegnato, nell'ambito dello stanziamento di cui al primo comma dell'articolo 1, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del 13 dicembre 1982, in alternativa ai contributi od indennizzi previsti agli articoli precedenti:

a) limitatamente ad una sola unità immobiliare residenziale un contributo in conto capitale pari al 75 per cento, e comunque non oltre, dell'intera spesa necessaria per le opere di riparazione, ristrutturazione e consolidamento;

b) per le unità immobiliari residenziali appartenenti allo stesso proprietario, oltre quella di cui alla precedente lettera *a*), un contributo in conto capitale pari al 30 per cento, e comunque non oltre, della spesa necessaria per le relative opere.

Art. 9.

Per le agevolazioni fiscali e previdenziali in favore della popolazione colpita dalla frana si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 72, 73 e 75 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Al territorio del comune di Ancona si applicano, per un quinquennio, a decorrere dalla data del 14 dicembre 1982, i benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per i territori individuati dalle delibere del CIPE del 27 marzo 1980.

Art. 10.

Agli effetti delle disposizioni sulla finanza locale, ed in particolare del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, il comune di Ancona è compreso fra i comuni terremotati, in relazione sia agli eventi sismici del 1972, sia ai movimenti franosi del dicembre 1982.

Art. 11.

La somma di lire 50 miliardi assegnata dal Comitato per l'edilizia residenziale al comune di Ancona, in applicazione dell'articolo 3, lettera *q*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, è utilizzata prioritariamente a favore dei soggetti non proprietari sia singoli sia associati in cooperative, residenti alla data dell'evento franoso in immobili sinistrati, nonché può essere utilizzata, fino all'importo massimo di lire 20 miliardi, per la realizzazione di alloggi da assegnare in proprietà agli aventi diritto ai contributi di cui al secondo comma, numero 1), dell'articolo 5 della presente legge, che abbiano rinunziato al diritto stesso.

Art. 12.

Sulle somme previste dall'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, vengono concessi contributi, per mutui di durata decennale, in misura tale che l'onere a carico del mutuatario non sia superiore all'11 per cento, compreso il rimborso del capitale.

In alternativa ai mutui di cui al precedente comma sono concessi dalla regione Marche contributi annui per la durata di 20 anni in misura costante pari all'8 per cento annuo sulla spesa riconosciuta ammissibile dalla stessa regione Marche. Detti contributi sono cedibili agli istituti di credito bancari.

I benefici di cui all'articolo 20 della stessa legge 11 novembre 1982, n. 828, sono applicabili anche agli acquisti di immobili nel comune di Ancona quando dal contesto dell'atto, dai documenti ad esso allegati e dalla volontà dei contraenti, risulti chiaro ed evidente che scopo unico ed essenziale del negozio giuridico sia stato quello di demolire la vecchia costruzione per poter costruire nuove case di abitazione.

Art. 13.

Agli operai ed apprendisti delle aziende industriali, artigiane, commerciali, agricole, della pesca e dello spettacolo aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1 licenziati, sospesi o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza dei medesimi eventi, è corrisposta, per la durata massima di sei mesi, una indennità non cumulabile con l'integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione globale lorda che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato, compreso tra le zero ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, non oltre le 44 ore settimanali.

Agli impiegati delle aziende di cui al comma precedente è corrisposta, per lo stesso periodo, un'indennità ragguagliabile a giornata pari all'80 per cento della retribuzione mensile spettante al momento della sospensione. Dalle provvidenze di cui al presente comma sono esclusi i dirigenti.

Al pagamento dell'indennità ai dipendenti di cui ai precedenti commi provvede la Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria con gli stanziamenti di cui all'articolo 13 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Le domande intese a conseguire le prestazioni dovranno essere presentate dalle aziende alla Cassa predetta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificati i licenziamenti, le sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro, quando le stesse siano posteriori alla data anzidetta.

Art. 14.

Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idro-geologica e di consolidamento dei terreni, nonché per le opere di ricostruzione in sito e fuori sito, nonché tutti gli altri interventi attuati in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilità urgenti ed indifferibili.

Art. 15.

Nel territorio del comune di Ancona, in deroga alle vigenti disposizioni, i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazioni già scaduti o scadenti prima del 31 dicembre 1983 si considerano prorogati a tale data.

Art. 16.

Ai datori di lavoro con aziende o singole attività operative ubicate nel territorio del comune di Ancona colpito dai movimenti franosi di cui al primo comma dell'articolo 1, relativamente al personale dipendente ivi occupato, è concesso l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga in scadenza dopo il 13 dicembre 1982 e fino al 31 dicembre 1983.

L'esonero di cui al comma precedente è esteso a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, titolari di aziende e rispettivi familiari, che siano iscritti alle forme di assicurazioni sociali obbligatorie previste per i lavoratori autonomi, che operavano alla data del 13 dicembre 1982 nel territorio del comune di Ancona colpito da movimenti franosi.

Art. 17.

La regione Marche può accedere al Fondo europeo di sviluppo regionale di cui al regolamento CEE n. 724/75 del 18 marzo 1975, modificato dai regolamenti CEE n. 214/79 del 6 febbraio 1979 e n. 3325/80 del 16 dicembre 1980, e al regolamento CEE n. 2615/80 del 7 ottobre 1980, limitatamente ai progetti localizzati nel comune di Ancona, danneggiato dagli eventi calamitosi del 13 dicembre 1982.

Art. 18.

Gli atti ed i provvedimenti adottati da autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nel periodo di tempo compreso fra il 13 dicembre 1982 ed il 31 gennaio 1983, si considerano legittimi, anche se difformi dalle norme in vigore, incluse quelle che regolano la competenza o disciplinano le procedure, purché diretti a realizzare l'attività di soccorso, o ad assicurare servizi necessari per la collettività o a soddisfare esigenze primarie dei cittadini nella zona colpita dalla frana.

Art. 19.

All'articolo 21 della legge 11 novembre 1982, n. 828, primo comma, dopo le parole « legge 16 marzo 1972, n. 88 » sono aggiunte le seguenti: « nonché per gli interventi in favore dei comuni delle Marche previsti nel decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205 ».

Al quarto comma dell'articolo 21 dopo le parole « convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734 » sono aggiunte le seguenti: « nonché a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, in favore dei comuni delle Marche indicati negli elenchi allegati al medesimo decreto-legge ».

Art. 20.

All'onere di lire 100 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTUNA — GORIA — BODRATO — DARIDA — FORTE — NICOLAZZI — ALTISSIMO — FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. **157**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bologna e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 103, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, il numero degli studenti ammissibili è elevato da venti a trenta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1983
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 123

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1983, n. **158**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 51, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento complementare di « chirurgia di pronto soccorso » contrassegnato col n. 62, muta la denominazione in quella di « clinica chirurgica di pronto soccorso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1983
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 125

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 1983, n. **159**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 33 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è inserito l'insegnamento di « storia del pensiero politico contemporaneo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1983, n. **160**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 55 - nell'elenco degli insegnamenti complementari, relativi al corso di laurea in medicina e chirurgia, sono inclusi i seguenti nuovi insegnamenti:

biologia cellulare;
psicosomatica;
psicoterapia;
immunogenetica;
foniatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 111

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1983, n. **161**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 52 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di diploma in statistica è incluso l'insegnamento di « statistica e teoria dell'informazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1983
Registro n. 28 *Istruzione, foglio n.* 106

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1983.

Direttive alle regioni a statuto ordinario in materia di orari di vendita nel settore del commercio al dettaglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 della legge 28 luglio 1971, n. 558, che delega le regioni ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, a determinare gli orari di vendita nel settore del commercio al dettaglio;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1982, n. 887, che modifica i criteri per la regolamentazione degli orari di vendita nel settore del commercio al dettaglio;

Visto l'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attribuisce ai comuni la regolamentazione degli orari di vendita suddetti, da effettuare nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che consente al Governo l'adozione di direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni a statuto ordinario;

Considerata la necessità che la regolamentazione degli orari di vendita avvenga in maniera da soddisfare più adeguatamente le esigenze della clientela nonché quelle di un razionale sfruttamento degli impianti, diverse a seconda delle zone del comune, delle merci trattate e delle forme commerciali;

In conformità alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 aprile 1983;

Decreta:

Le regioni a statuto ordinario, nell'indicare ai comuni i criteri da seguire per la fissazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio, debbono osservare le direttive seguenti:

a) per consentire agli operatori di provvedere con sufficiente elasticità alle esigenze della popolazione, devono far sì che essi abbiano come limite alla loro attività giornaliera esclusivamente l'ora di apertura e l'ora di chiusura e devono fare in modo che la chiusura serale possa essere fissata nell'ora massima prevista dalla legge;

b) l'apertura antimeridiana deve essere stabilita per gli esercizi di vendita di generi alimentari ad un'ora tale da consentire agli operatori di poter fornire il servizio anche ai consumatori che hanno la necessità di effettuare acquisti prima di recarsi al lavoro;

c) i limiti giornalieri degli orari di vendita e la chiusura infrasettimanale possono essere differenziati, in relazione al disposto dell'art. 8, quinto comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, nel testo risultante dalla legge di conversione 29 novembre 1982, n. 887, per settore alimentare e non alimentare e, nell'ambito di quest'ultimo, per singole specializzazioni merceologiche;

d) l'operatore non è tenuto ad osservare l'intervallo pomeridiano, eventualmente stabilito, e può ridurlo, fino ad eliminarlo, sia ritardando corrispondentemente l'apertura dell'esercizio, sia anticipandone corrispondentemente la chiusura, sia operando tanto nell'uno che nell'altro senso;

e) i consumatori debbono essere messi in grado di conoscere, attraverso appositi cartelli visibili dall'esterno degli esercizi commerciali, gli orari di vendita praticati; eventuali modificazioni degli orari di vendita debbono essere rese note al pubblico nello stesso modo, con un anticipo di almeno quindici giorni;

f) in particolare, l'esenzione dall'obbligo della chiusura domenicale e festiva, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 28 luglio 1971, n. 558 e dall'art. 8, sesto comma, del richiamato decreto-legge n. 697, nel testo risultante dalla legge di conversione, può essere disposta, per quanto riguarda gli esercizi specializzati nella vendita di mobili, soltanto sulla base di una valutazione regionale effettuata a seguito di un approfondito esame della situazione del mercato che tenga conto della necessità di evitare eccessivi oneri alla gestione delle imprese ed effetti distorsivi sugli acquisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1983

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
PANDOLFI

(2800)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 aprile 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edili e sterratori « Sangiorgina » a r.l., già società cooperativa braccianti, sterratori ed edili a r.l. « Sangiorgina », in S. Michele al Tagliamento, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue nei confronti della cooperativa edili e sterratori « Sangiorgina » a r.l., con sede in San Michele al Tagliamento (Venezia), già società cooperativa braccianti, sterratori ed edili a r. l. « Sangiorgina », con sede in S. Giorgio di San Michele al Tagliamento (Venezia) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edili e sterratori «Sangiorgina» a r.l., con sede in San Michele al Tagliamento (Venezia) già società cooperativa braccianti, sterratori ed edili a r.l. « Sangiorgina », con sede in S. Giorgio di San Michele al Tagliamento (Venezia), costituita per rogito avv. Settimio Magrini in data 23 aprile 1950, repertorio n. 15569, registro società n. 6127, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e l'avv. Marco Cappelletto, nato a Venezia il 16 dicembre 1946, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2775)

DECRETO 28 aprile 1983.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « M.L. », in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa a r.l. « M.L. », con sede in Roma, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « M.L. », con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Troili di Roma in data 5 ottobre 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il dott. Mario Zigarella, nato a Roma il 10 novembre 1946, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 aprile 1983

p. *Il Ministro*: LECCISI

(2774)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° aprile 1983.

Aggiornamento delle zone sismiche della regione Lazio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolari prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 93 dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento dell'elenco delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 3, comma secondo, della citata legge n. 64/1974 che demanda al Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e le regioni interessate, l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche, nonchè l'attribuzione ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità;

Visto l'art. 6 della legge 3 aprile 1980, n. 115;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che, con voti n. 770 e n. 487, rispettivamente del 4 marzo 1981 e del 29 settembre-28 ottobre 1982 che qui integralmente si richiamano, sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di studio incaricata dell'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche e delle attribuzioni ad esse dei valori differenziati del grado di sismicità, ha espresso parere favorevole alla classifica-

zione e riclassificazione sismica, che va estesa all'intero territorio comunale, dei comuni della regione Lazio elencati in dispositivo;

che il consiglio regionale della regione Lazio si è espresso al riguardo con deliberazione n. 356 in data 22 ottobre 1982;

che per il comune di Fara in Sabina si provvederà appena completata l'istruttoria con l'acquisizione del parere della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone della regione Lazio comprendenti l'intero territorio dei seguenti comuni:

PROVINCIA DI FROSINONE

S = 9

Amaseno
Anagni
Ausonia
Cassino
Castelnuovo Parano
Castro dei Volsci
Ceccano
Coreno Ausonio
Esperia
Falvaterra
Ferentino
Giuliano di Roma
Guarcino
Morolo
Paliano
Pastena
Patrica
Pico
Piglio
San Giorgio a Liri
Sant'Ambrogio sul Garigliano
Sant'Andrea del Garigliano
Sant'Apollinare
Serrone
Sgurgola
Supino
Vallecorsa
Vallemaio
Villa Santo Stefano

PROVINCIA DI LATINA

S = 9

Bassiano
Campodimele
Castelforte
Cisterna di Latina
Cori
Fondi
Formia
Gaeta
Itri
Lenola
Maenza
Minturno
Monte San Biagio
Norma
Pontinia
Priverno
Prossedi
Roccagorga
Rocca Massima
Roccasecca dei Volsci
Santi Cosma e Damiano
Sermoneta
Sezze
Sonnino
Sperlonga
Spigno Saturnia

PROVINCIA DI RIETI

S = 9

Cantalupo in Sabina
Casperia
Collalto Sabino
Colli sul Velino
Contigliano
Configni
Cottanello
Greccio
Labro
Micigliano
Montasola
Montenero Sabino
Monte San Giovanni in Sabina
Montopoli di Sabina
Nespolo
Orvinio
Poggio Bustone
Poggio Mirteto
Poggio Catino
Roccantica
Salisano
Selci
Torri in Sabina
Vacone

PROVINCIA DI ROMA

S = 9

Affile
Agosta
Albano Laziale
Anticoli Corrado
Arcinazzo Romano
Ariccia
Arsoli
Artena
Bellegra
Camerata Nuova
Canterano
Capranica Prenestina
Carpineto Romano
Casape
Castel Gandolfo
Castel Madama
Castel San Pietro
Cave
Cerreto Laziale
Cervara di Roma
Ciciliano
Cineto Romano
Civitella San Paolo
Colleferro
Colonna
Filacciano
Frascati
Gallicano nel Lazio
Gavignano
Genazzano
Genzano di Roma
Gerano
Gorga
Grottaferrata
Guidonia Montecelio
Jenne
Labico
Lanuvio
Lariano
Licenza
Mandela
Marano Equo
Marcellina
Marino
Mentana
Montecompatri
Monteflavio
Montelanico
Montelibretti
Monte Porzio Catone
Monterotondo
Montorio Romano
Moricone
Nemi
Nerola
Olevano Romano
Palestrina
Palombara Sabina
Percile
Pisoniano
Poli
Riofreddo
Rocca Canterano
Rocca di Cave
Rocca di Papa
Roccagiovine
Rocca Priora
Rocca Santo Stefano
Roiate
Roviano
Sambuci
San Gregorio da Sassola
San Polo dei Cavalieri
Sant'Angelo Romano
San Vito Romano
Saracinesco
Segni
Subiaco
Tivoli
Torrita Tiberina
Vallepietra
Vallinfreda
Valmontone
Velletri
Vicovaro
Vivaro Romano
Zagarolo

Art. 2.

Sono confermate sismiche, ai sensi e per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, con i gradi di sismicità S = 12 e S = 9, le zone della regione Lazio dei seguenti comuni, la cui riclassificazione viene estesa all'intero territorio comunale:

PROVINCIA DI FROSINONE

S = 12

Castelliri
Fontana Liri
Isola del Liri
Pescosolido
Sora

S = 9

Acquafondata	Picinisco
Acuto	Piedimonte San Germano
Alatri	Pignataro Interamna
Alvito	Pofi
Aquino	Pontecorvo
Arce	Posta Fibreno
Arnara	Ripi
Arpino	Rocca d'Arce
Atina	Roccasecca
Belmonte Castello	San Biagio Saracinisco
Boville Ernica	San Donato Val di Comino
Broccostella	San Giovanni Incarico
Campoli Appennino	Sant'Elia Fiumerapido
Casalattico	Santo Padre
Casalvieri	San Vittore del Lazio
Castrocielo	Settefrati
Ceprano	Strangolagalli
Cervaro	Terelle
Colfelice	Torre Cajetani
Collepardo	Torrice
Colle San Magno	Trevi nel Lazio
Filettino	Trivigliano
Fiuggi	Vallerotonda
Fontechiari	Veroli
Frosinone	Vicalvi
Fumone	Vico nel Lazio
Gallinaro	Villa Latina
Monte San Giovanni Campano	Villa Santa Lucia
	Viticuso

PROVINCIA DI RIETI

S = 12

Borgorose	Pescorocchiano
Fiamignano	Petrella Salto

S = 9

Accumoli	Longone Sabino
Amatrice	Marcetelli
Antrodoco	Mompeo
Ascrea	Monteleone Sabino
Belmonte in Sabina	Morro Reatino
Borbona	Paganico
Borgo Velino	Poggio Moiano
Cantalice	Poggio Nativo
Casaprota	Poggio San Lorenzo
Castel di Tora	Posta
Castelnuovo di Farfa	Pozzaglia Sabino
Castel Sant'Angelo	Rieti
Cittaducale	Rivodutri
Cittareale	Rocca Sinibalda
Colle di Tora	Scandriglia
Collegiove	Toffia
Concerviano	Torricella in Sabina
Frasso Sabino	Turania
Leonessa	Varco Sabino

PROVINCIA DI VITERBO

S = 9

Acquapendente	Proceno
Grotte di Castro	San Lorenzo Nuovo
Onano	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1983

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Il Ministro dell'interno
ROGNONI

(2678)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1983.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione a premio unico, presentata dalla Società cattolica di assicurazioni, in Verona.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 27 ottobre 1982 della Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale, da applicare a contratti collettivi, presentata dalla Società cattolica di assicurazioni, con sede in Verona:

tariffa di capitalizzazione CAP U/RIV a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(2737)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 maggio 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Per il giorno 16 maggio 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 3 mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 2 maggio 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15 — risultate aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni ordinari del tesoro verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli Istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma — Amministrazione centrale — Servizio rapporti col Tesoro — via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1983
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 83

(2801)

DECRETO 4 maggio 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Per il giorno 16 maggio 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 6 mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 91,95 per cento lire in valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1983
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 84

(2802)

DECRETO 4 maggio 1983.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 5 maggio 1983 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1983;

Decreta:

Per il giorno 16 maggio 1983 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 2 maggio 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,55 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1984.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 2 maggio 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 maggio 1983 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 2 maggio 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1983
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 85

(2803)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 2 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. stabilimenti di Brandizzo I.M.S., con sede in Mathi Canavese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1981 al 4 aprile 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. stabilimenti di Brandizzo I.M.S., con sede in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. stabilimenti di Brandizzo I.M.S., con sede in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 3 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italenka, con sede in Milano e stabilimento in Palestro (Pavia), è prolungata al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Ligure, sede in Abbadia Lariana stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), è prolungata al 1° ottobre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Ligure, sede in Abbadia Lariana e stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), è prolungata al 31 dicembre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Ligure, sede in Abbadia Lariana e stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), è prolungata al 1° aprile 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubettificio Ligure, sede in Abbadia Lariana e stabilimenti di Abbadia Lariana (Como) e Ponte Decimo (Genova), è prolungata al 1° luglio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l. di Torino, è prolungata al 24 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nino Teli S.r.l. di Torino, è prolungata al 24 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1982 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigismondo Piva, con sede in Milano e stabilimenti in Valdobbiadene (Treviso) e Pedavena (Belluno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1982 al 28 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ACE - Articoli calzature espansi di Fognano di Brisighella (Ravenna), è prolungata al 26 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cappellificio Berrettificio Vescovi s.n.c. di D. Vescovi e C., con sede in Bastia Umbra frazione Ospedalicchio (Perugia), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 6 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 5 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria Ruggeri, con sede e stabilimento in Montichiari (Brescia), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palini industrie legno, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite Franchi, con sede e stabilimento in Brescia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 ottobre 1982 al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Napoli, è prolungata all'8 novembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano e stabilimento in Napoli, è prolungata al 6 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Corbetta Francesco, con sede e stabilimento in Ospitaletto Bresciano (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 ottobre 1982 al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui

all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Bocca di Fegana di Bagni di Lucca (Lucca), è prolungata al 27 maggio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Promozione attività industriali Lecce S.p.a., con sede in Lecce, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Promozione attività industriali Lecce 1 S.p.a., con sede in Lecce, è prolungata al 31 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanerossi, con sede in Milano e stabilimenti a Vicenza, Dueville, Merano Vicentino, Piovene Rocchette e Torre (Vicenza), è prolungata al 13 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuovo Poligrafico Alterocca di Terni, ora Poligrafico Terni in liquidazione S.p.a, è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem, con sede in Milano ed uffici periferici facenti capo amministrativamente alla sede, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, con sede in Milano, è prolungata al 20 febbraio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.A.M., con sede e stabilimento in Montecarotto (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Weber, stabilimento di Altenna di Modugno (Bari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1982 al 2 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(2766)

MINISTERO DEL TESORO

Quattordicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1969/1984

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle cinquantacinque serie del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1969/1984, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 28 novembre 1969.

Il giorno 16 maggio 1983, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla quattordicesima estrazione di ventisette serie.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1983.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2811)

Decima ed ultima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50% - 1973/1983, di cui al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588, ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Si rende noto che il giorno 14 maggio 1983, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle cinque serie degli speciali certificati di credito 5,50% - 1973/1983, emessi per il fondo sociale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 5 luglio 1971, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 588 ed al decreto ministeriale 13 dicembre 1972.

Il giorno 16 maggio 1983, nella medesima sala ed alla stessa ora sarà provveduto alla decima ed ultima estrazione di cinque serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1983.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2812)

Nomina del presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1983 il prof. Giovanni Coda Nunziante è stato nominato presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, istituto di diritto pubblico con sede in Roma.

(2813)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale, anno scolastico 1982-83. (Ordinanza ministeriale 11 aprile 1983).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, relativa alla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1970, concernente l'attuazione dell'art. 4 della legge predetta;

Visti i decreti ministeriali 5 aprile 1971, 15 giugno 1972, 9 giugno 1973, 21 maggio 1974 e 5 maggio 1975 che determinano le materie che possono formare oggetto della seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, dell'esame di maturità professionale;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione dei citati decreti ministeriali per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1982-83;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, con il quale è stato stabilito il calendario scolastico per il triennio 1981-82, 1982-83 e 1983-84;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1982 di modifica all'articolazione del calendario scolastico per l'anno 1982-83;

Vista la propria ordinanza in data 27 gennaio 1983, concernente gli scrutini e gli esami di idoneità e qualifica dell'anno scolastico 1982-83, requisiti di ammissione e termine di presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità professionale;

Ordina:

Art. 1.
Diario

Per gli esami di maturità professionale, del corrente anno scolastico 1982-83, è stabilito il seguente diario:

giudizio del consiglio di classe: nella settimana che precede il termine delle lezioni, in conformità delle disposizioni concernenti il calendario scolastico;

insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: sabato 2 luglio 1983, ore 9, presso l'istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e dalle istruzioni vigenti per gli esami di maturità, con eventuale prosecuzione domenica 3 luglio 1983;

prima prova scritta: lunedì 4 luglio 1983, ore 8,30, durata della prova 6 ore;

seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: martedì 5 luglio 1983, ore 8,30; la durata della prova sarà indicata in calce al tema;

revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio delle prove orali integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nelle sedute preliminari, completerà l'esame dei fascicoli e dei «curricula» dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati;

inizio delle prove orali integrative: le prove orali integrative avranno inizio non prima del terzo giorno e non oltre il sesto dal termine delle prove scritte.

I candidati privatisti saranno convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque, tanto per le prove integrative, quanto per il colloquio di maturità;

inizio colloqui: il giorno stesso delle prove integrative, prima dell'inizio delle stesse, la commissione sceglierà con deliberazione debitamente verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per i candidati convocati in quella data in base a sorteggio. Tali candidati, il giorno successivo, sosterranno il colloquio di maturità.

Terminate le operazioni per i candidati privatisti, la commissione darà inizio ai colloqui di maturità concernenti i candidati interni, i quali saranno raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi sarà stabilita per sorteggio.

Anche i candidati interni saranno convocati giornalmente per il colloquio in numero non inferiore a cinque.

Del diario delle prove orali integrative e dei colloqui il presidente della commissione darà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invierà copia al Provveditore agli studi.

La seconda materia oggetto del colloquio di maturità, scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo, dovrà quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. Sarà cura del presidente notificare la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo della sede stessa.

N.B.: Le suddette operazioni: prove orali integrative e colloquio per i candidati privatisti ed interni, dovranno svolgersi in maniera continuativa per ogni singola sede di esame (sede principale o sedi aggregate).

Per i candidati che dovranno sostenere il colloquio di lunedì, la scelta della seconda materia dovrà essere effettuata e resa nota il sabato precedente;

prove scritte suppletive e relativa revisione: lunedì 18 luglio 1983 (prima prova) ore 8,30, martedì 19 luglio 1983 (seconda prova) ore 8,30;

ripresa dei colloqui e delle prove integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive): il giorno successivo al termine delle prove scritte: mercoledì 20 luglio 1983;

giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui. Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e per gli altri atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni, esclusi i giorni festivi.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.
Materie di esame

Per gli esami di maturità professionale del corrente anno scolastico 1982-83 la seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II della allegata tabella *A*.

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella *A*.

Laddove per le materie oggetto di seconda prova scritta o di colloquio di maturità sia prevista una lingua straniera, la scelta di essa è demandata al candidato (interno o esterno) il quale dovrà indicarla alla commissione giudicatrice entro il giorno della prima prova scritta.

Negli istituti professionali statali, pareggiati e legalmente riconosciuti con insegnamento in lingua slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, in quelli con insegnamento in lingua tedesca della provincia di Bolzano, nonché negli istituti della regione autonoma della Valle d'Aosta con lingua d'insegnamento francese, le materie oggetto del colloquio di cui al secondo comma, sono indicate nella tabella *A*, colonna III.

Art. 3.
Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti presso i quali, nel corrente anno scolastico, funzionino classi terminali dei corsi post-qualifica.

Per i candidati privatisti sono sedi di esame soltanto gli istituti statali.

Per la presentazione delle domande valgono le istruzioni contenute nell'ordinanza ministeriale 27 gennaio 1983.

Gli abbinamenti degli istituti, delle classi e dei tipi di maturità professionale, ai fini della costituzione delle commissioni giudicatrici, sono disposti dai competenti Provveditori agli studi nei termini e con le modalità previsti dalla C.M. 28 gennaio 1983, n. 30, con l'indicazione delle sedi principali e delle sedi aggiunte.

I candidati interni degli istituti professionali di Stato, indipendentemente dal numero, e quelli degli istituti professionali legalmente riconosciuti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, sosterranno le prove scritte e i colloqui nelle rispettive sedi.

Gli istituti professionali legalmente riconosciuti con numero di allievi inferiore a venticinque, saranno aggregati a commissioni costituite in altri istituti professionali.

Art. 4.

Alunni delle penultime classi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti

Gli alunni delle penultime classi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, i quali abbiano chiesto di sostenere gli esami di maturità in applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, ove non usufruiscano dell'abbreviazione per merito per non aver riportato la votazione prescritta, potranno sostenere ugualmente gli esami presso un istituto statale purché soggetti agli obblighi di leva.

In tal caso, i capi di istituto rimetteranno le relative istanze, debitamente documentate, al competente provveditore agli studi, il quale assegnerà il candidato ad un istituto statale della provincia, dandone comunicazione all'interessato.

Art. 5.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie del corso post-qualifica, che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ai sensi della C.M. 5 giugno 1980, n. 161, gli insegnanti tecnico-pratici che non hanno autonomia di voto, partecipano con voto consultivo e hanno facoltà di esprimere un proprio giudizio.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio analitico deve esprimere la valutazione, o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato con riguardo al profitto, conseguito in ciascuna materia, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo), alla capacità e alle attitudini. Successivamente, il consiglio di classe formula a maggioranza il giudizio di ammissione o di non ammissione, che, opportunamente motivato, deve scaturire dalla sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso.

Il giudizio complessivo inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica, e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze, si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971 ed alle circolari n. 88 dell'8 aprile 1975 e n. 61 del 29 febbraio 1980.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera «*f*» dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivo di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, peraltro, in sede di esami di maturità sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere secondo i casi le prove orali integrative previste dalla lettera *a*) del n. 1) o n. 2) del successivo art. 18.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto per ciascun candidato sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè «ammesso», «ammesso con obbligo delle prove integrative» ovvero «non ammesso».

La motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio viene comunicata agli alunni non ammessi, a loro richiesta.

A richiesta dell'interessato, può essere comunicato anche il giudizio di ammissione, con la motivazione relativa.

Art. 6.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente art. 5, il consiglio di classe redige un'ampia relazione, prevista dalla C.M. n. 10 del 2 gennaio 1970, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti degli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonché gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

La relazione viene trasmessa alla commissione suddetta unitamente agli atti dello scrutinio finale ed a quelli relativi alla carriera scolastica dei candidati.

Art. 7.

Membro interno

Il membro interno è anche membro effettivo per i privatisti che hanno presentato domanda presso il suo istituto, tenendo presente che il membro interno più anziano per servizio è anche membro effettivo per i privatisti dell'istituto medesimo.

Ciascun membro interno partecipa, con voto deliberativo, soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti salvo che non abbia svolto anche la funzione di membro aggregato a pieno titolo, ai sensi del successivo art. 9.

Il membro interno, componente a tutti gli effetti la commissione giudicatrice, può essere il medesimo per più di una classe, nei casi in cui faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

Art. 8.

Vice presidente

Alla elezione, a maggioranza, del vice presidente partecipano il presidente e tutti i commissari, compresi i membri interni. In caso di parità, prevale il voto del presidente. I membri interni non sono eleggibili.

Art. 9.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi ivi compresi i membri interni, su materie di carattere specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative.

I commissari aggregati nominati per la materia aggiunta e per le prove orali integrative, partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina ed esprimono voto consultivo.

Dei commissari aggregati sono nominati a pieno titolo soltanto quelli occorrenti per le materie oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio e partecipano a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati assegnati alla commissione.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente alle materie tecniche.

Art. 10.

Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti di commissioni giudicatrici che si rendano necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi secondo le disposizioni della legge 23 luglio 1980, n. 383.

Tenuto conto delle esigenze di assicurare il tempestivo insediamento ed il regolare funzionamento delle commissioni giudicatrici, il provveditore agli studi può utilizzare anche personale non incluso nell'elenco dei docenti non nominati di cui alla legge sopra citata.

Il personale utilizzabile per le sostituzioni non potrà fruire del congedo previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del 9 luglio 1983.

La sostituzione del membro interno assente viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto.

Fra i casi di giustificato impedimento dell'eventuale sostituto rientra quello derivante dalla utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 11.

Esame dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno del corso post-qualifica, per le classi ad essa assegnate, nonché gli atti trasmessi dal consiglio di classe a norma del precedente art. 6.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori-studenti, nonché i programmi e tutti i

documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

La commissione dovrà altresì prendere in considerazione i titoli di studio d'istruzione superiore presentati dai candidati sempre che in essi siano attestati gli esami superati.

Non è consentito ripetere esami di maturità dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione, già sostenuti con esito positivo. Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la nullità dell'esame ripetuto.

Art. 12.

Ammissibilità dei candidati esterni (privatisti)

Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati esterni (privatisti), coloro che abbiano conseguito presso un istituto professionale di Stato, o legalmente riconosciuto, il diploma di qualifica previsto dalle vigenti norme per l'iscrizione al corrispondente corso post-qualifica, successivo alla qualifica medesima, da un numero di anni pari alla durata del corso post-qualifica stesso.

Ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 15 maggio 1970) e 27 maggio 1971, n. 811 (*Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 12 ottobre 1971), e di successive disposizioni in corso di perfezionamento, l'iscrizione di cui al comma precedente ai vari corsi post-qualifica è regolata come segue:

Corsi post-qualifica	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Tecnico delle industrie meccaniche	Aggiustatore meccanico Meccanico tornitore Congegnatore meccanico Meccanico riparatore di automezzi Meccanico stampista per materie plastiche Meccanico tessile Meccanico di miniera Disegnatore meccanico Disegnatore navale Meccanico navale Installatore di impianti idro-termo-sanitari Padrone marittimo al traffico Installatore di impianti telefonici Disegnatore di carrozzeria Ottico Meccanico armaiolo Meccanico strumentista Orologiaio Montatore impianti distribuzione carburanti Meccanico agrario (sez. Triennale) Assistenti di tessitura Meccanico fresatore
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Elettricista di bordo Radiotelegrafista di bordo Frigorista di bordo Padrone marittimo al traffico Elettricista installatore b.t. Elettricista per automezzi Elettromeccanico Apparecchiatore elettronico Montatore e riparatore di apparecchi radio Montatore e riparatore di apparecchi televisivi Installatore di impianti telefonici Tecnico di radiologia medica Tecnico di sistemi digitali per procedure automatizzate
Tecnico delle industrie chimiche	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico-biologico Operatore chimico-biologico
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Decoratore Forgiatore Modellista-formatore
Chimico delle industrie ceramiche	Chimico ceramista Ceramista industriale
Tecnico delle industrie grafiche	Fotoincisore Litoimpressore Fotolitografo Tipocompositore Tipoimpressore Fotoriproduttore Fotografo
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Riparatore di automezzi Montatore di automezzi
Tecnico dell'industria e mobile e dell'arredamento	Disegnatore e tecnico del mobile Arredatore e tecnico espositore Falegname Mobiliere (ebanista) Addetto agli uffici per l'architettura e l'arredamento Assistente all'industria del legno
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Operatore chimico Preparatrice di laboratorio chimico-biologico Operatore chimico-biologico
Odontotecnico	Odontotecnico
Ottico	Ottico
Tecnico di radiologia medica	Tecnico di radiologia medica
Tecnico per la cinematografia e la televisione	Tutte le qualifiche dell'istituto per la cinematografia e la televisione
Segretario di amministrazione	Addetto alla segreteria di azienda (e segretario d'azienda) Addetto alla contabilità di azienda (e contabile di azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero) Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto alla portineria d'albergo
Operatore commerciale	Addetto alla segreteria di azienda (e segretario d'azienda) Addetto alla contabilità di azienda (e contabile di azienda) Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alle aziene di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero)

Corsi post-qualifica	Qualifiche che consentono l'iscrizione
Analista contabile	Addetto alla contabilità di azienda (e contabile d'azienda) Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Addetto alle aziende di spedizione e trasporto (e operatore commercio con l'estero) Addetto agli uffici assicurativi
Tecnico delle attività alberghiere	Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla portineria di albergo Accompagnatrice turistica Addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale) Addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale)
Operatore turistico	Addetto agli uffici turistici (e corrispondente commerciale in lingue estere) (e stenodattilografo in lingue estere) Addetto alla segreteria di azienda (e segretario di azienda) Accompagnatrice turistica Addetto alla segreteria e all'amministrazione di albergo Addetto ai servizi alberghieri Addetto alla portineria di albergo Addetto ai servizi alberghieri di cucina (triennale) Addetto ai servizi alberghieri di sala-bar (triennale) Addetto alla contabilità di azienda
Disegnatrice stilista di moda	Sarta per donna Sarta per bambini Figurinista Modellista-confezionista (triennale)
Tecnico della grafica e della pubblicità	Disegnatrice pubblicitaria Ceramista Addetta alla vendita e alla vetrina
Assistente per comunità infantili	Assistente all'infanzia (sez. triennale)
Agrotecnico	Tutte quelle rilasciate dagli istituti professionali per l'agricoltura
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Addetto alla conservazione e distribuzione dei prodotti alimentari

Agli esami di maturità professionale, inoltre, sono ammessi coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del 3 luglio 1983 e siano in possesso della licenza di scuola media ovvero di un qualsiasi diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale di Stato o legalmente riconosciuto, indipendentemente dall'obbligo dell'intervallo di cui al primo comma del presente articolo.

Coloro che compiano il 23° anno di età nell'anno scolastico in corso, sono ammessi agli esami di maturità professionale indipendentemente dal possesso di qualsiasi titolo di studio.

Tali disposizioni non si applicano agli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolatisco, alla penultima classe dei corsi post-qualifica presso istituti professionali statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunno interno entro il termine del 15 marzo previsto dal regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Pertanto, l'abbreviazione del corso degli studi per gli alunni interni, che frequentano il penultimo anno, rimane configurata nei seguenti casi:

per merito o per obblighi di leva, a norma dell'art. 1 del decreto leglislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227;

per recupero quando sia decorso il prescritto intervallo dal conseguimento del titolo inferiore (licenza di scuola media o di avviamento professionale) a norma del terzo comma dell'art. 44 del regolamento scolastico approvato con regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, che pone come condizione indispensabile la promozione all'ultima classe per effetto dello scrutinio finale.

Nel corrente anno scolastico possono fruire dell'abbreviazione per obblighi di leva gli alunni delle penultime classi nati negli anni 1963, 1964 e 1965, nonché i candidati privatisti nati nell'anno 1965, i quali comprovino, con certificato rilasciato dalla competente autorità, che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1983 o 1984.

Lo stesso beneficio può essere chiesto anche dagli alunni delle penultime classi nati in anni precedenti al 1963, purché dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

Nei casi per i quali possano sorgere dubbi circa l'ammissibilità dei candidati, i presidi ed i provveditori accetteranno la relativa domanda con esplicita riserva di far conoscere in merito le decisioni del Ministero che dovrà essere tempestivamente interessato, fornendo ogni documentato elemento di giudizio.

Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, i quali usufruiscono dell'abbreviazione per merito, possono sostenere l'esame di maturità presso l'istituto da essi frequentato; quelli che invece usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva, o sono ammessi per recupero, devono sostenere l'esame di maturità presso un istituto statale.

Art. 13.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alla Direzione generale dell'istruzione professionale Divisione III, entro il 26 maggio 1983 i plichi dei temi per le prove scritte compresi quelli per la maturità sperimentale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 12 luglio 1983.

I provveditori agli studi dovranno richiedere i plichi dei temi per tutti gli istituti professionali della provincia di competenza, sede di esami di maturità professionale, indipendentemente dagli abbinamenti degli istituti.

Art. 14.

Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge, hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, se riconosce fondati i motivi addotti e se li ritiene meritevoli di accoglimento, ne dà comunicazione agli interessati ed al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, farà richiesta telegrafica al Ministero, entro il 12 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità professionale, le sedi di esami e le commissioni giudicatrici interessate nonché il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad una unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo, a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno nel frattempo lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale;

c) il provveditore agli studi valuterà eventuali richieste di effettuazione delle prove suppletive scritte e/o colloquio fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luoghi di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le commissioni giudicatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso le suddette sedi.

Art. 15.

Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esami, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta scelta tra le materie di insegnamento dell'ultimo anno di corso e non compresa tra quelle indicate per lo svolgimento del colloquio;

b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio la commissione delibera, per ciascun candidato, sulla scelta tra le residue tre materie e ne dà comunicazione il giorno stesso mediante affisso all'albo.

La deliberazione è adottata a maggioranza ed è debitamente verbalizzata. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato e comprende la discussione sugli elaborati.

I candidati, al momento in cui indicheranno la disciplina di loro scelta, dovranno anche precisare su quale delle due lingue straniere studiate intendano sostenere l'esame, nella eventualità che la commissione decida di far loro sostenere il colloquio su una lingua straniera.

Art. 16.

Prove orali integrative per i privatisti

I candidati privatisti sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo il giorno successivo secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 15.

Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo.

Esse vertono:

1) per i corsi post-qualifica annuali:

a) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso post-qualifica ovvero di idoneità all'ultima classe ottenuta in precedenti esami di maturità professionale: sulle materie di insegnamento del corso post-qualifica che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nella precedente lettera *a*): sulle materie di cui alla lettera *a*) nonché su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso post-qualifica, tenuto conto del titolo di studio posseduto;

2) per i corsi post-qualifica biennali o triennali:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe ovvero di idoneità all'ultima classe ottenuta in precedenti esami di maturità professionale: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati forniti del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso post-qualifica: sulle materie di cui alla lettera *a*) e su quelle previste nei programmi degli anni del corso post-qualifica precedenti all'ultimo;

c) per i candidati non provvisti dei titoli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*): sulle materie di cui alla lettera *b*) nonché su quelle previste nei programmi del corso di studi per il conseguimento del diploma di qualifica richiesto per l'ammissione al corso post-qualifica, tenuto conto del titolo di studio posseduto.

Per i candidati indicati alla lettera *b*) del n. 1 e *c*) del n. 2 le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate, per ciascun tipo, nell'annessa tabella *B*.

Per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza dai licei linguistici; diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di licenza o di ammissione al liceo classico secondo il preesistente ordinamento; idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento sia nel corso di qualifica che dei corsi di maturità professionale post-qualifica dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto per il conseguimento del titolo stesso.

Per i candidati forniti di titolo di studio di istruzione superiore (diploma di laurea rilasciato dalla I.S.E.F. diplomi di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del testo unico sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) la determinazione delle materie oggetto delle prove orali integrative averrà oltre che con i criteri stabiliti dai precedenti commi *a*), *b*), *c*), anche sulla base degli esami superati.

Ai sensi dell'art. 49 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, i candidati che hanno seguito studi all'estero, compresi i cittadini stranieri, sono dispensati dal presentare titoli di studio inferiori. Per essi le prove orali integrative vertono su tutte le materie incluse nei programmi di insegnamento del corso di studio cui si riferisce l'esame di maturità, escluse quelle oggetto delle prove scritte e del colloquio.

Art. 17.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 18.

Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio, né in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione, compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 19.

Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce nell'istituto sede principale, entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo, prendono parte, con voto deliberativo, a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati della commissione; quelli nominati a norma del precedente art. 9 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano con voto meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del curriculum degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

Nei riguardi dei candidati privatisti dichiarati non maturi, la commissione deve giudicare, sia in senso positivo sia in senso negativo, se essi possono ottenere l'idoneità all'ultima classe.

I candidati privatisti che non abbiano ottenuto l'idoneità all'ultima classe possono, nella sessione autunnale, sostenere l'esame di idoneità alla medesima classe soltanto per un diverso corso post-qualifica, sempreché, ovviamente, il diploma di qualifica, di cui devono essere in possesso, ammetta all'iscrizione a tale diverso corso.

Alla formulazione dei giudizi di maturità partecipa solo il membro interno dei candidati per i quali il giudizio deve essere espresso, con esclusione quindi degli altri membri interni.

Art. 20.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Il giudizio di cui al precedente art. 19 e, per i candidati dichiarati maturi, anche per la valutazione sull'orientamento, vanno comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto giudizi e valutazioni devono essere riportati sui registri d'esame prima della chiusura, in plichi sigillati, degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 21.

Rilascio dei diplomi o certificati provvisori

In attesa della fornitura dei diplomi, saranno rilasciati certificati provvisori dal capo d'istituto statale, pareggiato o legalmente riconosciuto, di provenienza dei candidati.

Tali certificati provvisori, debitamente numerati e registrati, non potranno essere rilasciati se non in unico esemplare: essi dovranno riportare in lettere il voto assegnato e recare in calce la seguente dicitura:

« Il presente certificato viene rilasciato in luogo del diploma . . . del quale ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore ».

Esso perderà tale efficacia quando da parte delle autorità scolastiche sarà rilasciato il diploma originale, per la cui consegna occorrerà, peraltro, la restituzione del certificato provvisorio.

I certificati provvisori rilasciati dai capi degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono essere legalizzati dal provveditore agli studi.

Ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 756, e della legge 11 dicembre 1969, n. 910, il diploma di maturità professionale per odontotecnico o per ottico o per tecnico di radiologia medica ha valore soltanto per l'ammissione alle carriere di concetto, in conformità del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella *H*, nonché a tutti i corsi di laurea universitari. Esso, invece, non può ritenersi valido per l'esercizio dell'arte sanitaria di odontotecnico o di ottico o di tecnico di radiologia medica regolata da specifiche norme legislative. Sul diploma, pertanto, dovrà essere apposta la seguente esplicita dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di odontotecnico o di ottico di cui al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Analoga dicitura sarà, del pari, inserita sul certificato provvisorio. Sul diploma di maturità di tecnico di radiologia medica dovrà essere, invece, apposta la seguente dicitura:

« Il presente diploma non abilita all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103 ».

Analoga dicitura sarà inserita sul certificato provvisorio.

Art. 22.

Per gli esami di maturità concernente gli alunni delle classi sperimentali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, si richiamano le disposizioni impartite con il relativo decreto ministeriale.

Art. 23.

Per quanto non è previsto nella presente ordinanza, valgono, in quanto applicabili, le norme sugli esami di maturità tecnica.

Roma, addì 11 aprile 1983

Il Ministro: FALCUCCI

TABELLA *A*

MATURITA' PROFESSIONALE 1982-83

COLONNA I (a)	COLONNA II (b)	COLONNA III (c)
Agrotecnico	Agronomia e coltivazioni, meccanica agraria, zootecnica e genio rurale	Lingua e lettere italiane. Scienze naturali e fitopatologia, chimica e industrie agrarie. Tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle collettività agricole. Economia politica, economia e statistica agraria.
Analista contabile	Analisi delle contabilità speciali	Lingua e lettere italiane. Diritto e legislazione sociale. Matematica (1) Analisi della contabilità generale.
Assistente per comunità infantili	Psicologia	Lingua e lettere italiane. Pedagogia. Tecniche educative e di esplorazione. Lingua straniera.
Chimico delle industrie ceramiche	Impianti industriali ceramiche e disegno	Lingua e lettere italiane. Chimica applicata e laboratorio, analisi chimiche inorganiche ed organiche. Ceramica industriale e laboratorio, analisi strumentali e tecniche. Fisica.
Disegnatore stilista di moda	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane. Storia dell'arte e del costume. Lingua straniera. Storia.
Odontotecnico	Biologia e fisiologia umana	Lingua e lettere italiane. Chimica organica e biologica. Tecnologia odontotecnica. Matematica.

COLONNA I (a)	COLONNA II (b)	COLONNA III (c)
Operatore commerciale	Economia politica e scienza delle finanze	Lingua e lettere italiane. Lingua straniera (1). Matematica. Organizzazione, gestione aziendale e mercatistica.
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Alimenti ed alimentazione	Lingua e lettere italiane. Lingua straniera. Elementi di diritto commerciale e legislazione sociale. Tecnica della distribuzione generale, ricerche di mercato e statistica aziendale.
Operatore turistico	Lingua straniera	Lingua e lettere italiane. Geografia fisica, politica e turistica. Economia politica e turistica (1). Organizzazione, tecnica aziendale e statistica.
Ottico	Anatomia, biologia e fisiologia umana.	Lingua e lettere italiane. Ottica. Matematica. Laboratorio misurazioni.
Segretario d'amministrazione	Elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa.	Lingua e lettere italiane. Matematica. Lingua straniera (1). Elementi di informatica.
Tecnica della grafica e della pubblicità	Tecnica professionale	Lingua e lettere italiane. Matematica. Psicologia e sociologia. Storia dell'arte.
Tecnico della cinematografia e della televisione	Organizzazione generale e tecnica della produzione	Lingua e lettere italiane. Tecniche professionali. Lingue e letteratura inglese. Storia delle arti e del costume.
Tecnico delle attività alberghiere	Tecnologia alberghiera	Lingua e lettere italiane. Lingua straniera (1). Geografia fisica, politica e turistica. Organizzazione e tecnica amministrativa alberghiera.
Tecnico delle industrie chimiche	Impianti chimici e disegno	Lingua e lettere italiane. Fisica. Chimica organica e preparazioni (1). Matematica.
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Fisica	Lingua e lettere italiane. Elettrotecnica ed elettronica. Laboratorio misurazioni (1). Matematica.
Tecnico delle industrie grafiche	Tecnologia grafica e fotografica, elementi di impianti grafici	Lingua e lettere italiane. Tecnica della produzione elementi di economia aziendale. Chimica fotografica. Fisica.
Tecnico delle industrie meccaniche	Tecnica della produzione e disegno	Lingua e lettere italiane. Elettrotecnica ed elettronica. Matematica. Macchine a fluido (1).
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Meccanica applicata all'autoveicolo, macchine termiche e tecnica della produzione	Lingua e lettere italiane. Elettrotecnica ed elettronica. Matematica. Fisica.

COLONNA I (a)	COLONNA II (b)	COLONNA III (c)
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Tecnica delle lavorazioni ceramiche e laboratorio	Lingua e lettere italiane. Stili architettonici e tecniche ceramiche. Impianti industriali ceramici e disegno. Fisica.
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Disegno industriale e tecnica dell'arredamento.	Lingua e lettere italiane. Tecnologia e tecnica della produzione. Fisica. Impianti industriali.
Tecnico di laboratorio chimico-biologico	Microbiologia speciale.	Lingua e lettere italiane. Chimica-fisica ed analisi. Chimica organica e preparazioni. Fisica.
Tecnico di radiologia medica	Anatomia, biologia e fisiologia umana.	Lingua e lettere italiane. Fisica. Tecnologia e apparecchiature radiologiche. Elettrotecnica ed elettronica.

NOTE:

(*a*) Tipo di maturità professionale.

(*b*) Materia oggetto della seconda prova *scritta, grafica o scritto-grafica*.

(*c*) Materie fra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio, salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia scelta fra le materie d'insegnamento dell'ultimo anno di corso e diversa dalla suindicate quattro materie.

(1) Da sostituire con lingua e lettere tedesche per gli istituti con insegnamento in lingua tedesca e ladina, con lingua e lettere slovene per gli istituti con insegnamento in lingua slovena e con lingua e lettere francesi per gli istituti della regione autonoma della Valle d'Aosta.

N.B. — Le materie sono indicate con la denominazione stabilita nei vigenti programmi ed orari di insegnamento, fermo restando che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno scolastico.

Per le materie oggetto di colloquio la cui dizione risulta comprensiva di laboratorio il colloquio verte, per quest'ultimo, esclusivamente sui contenuti teorici, ovviamente con esclusione di applicazione pratica.

TABELLA *B*

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI

Agrotecnico	Esercitazioni di pratica agricola con riferimento alle qualifiche di esperto coltivatore o di esperta agricola
Analista contabile	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina, macchine contabili
Assistente per comunità infantili	Esercitazioni pratiche di tecnica professionale
Chimico delle industrie ceramiche	Esercitazioni pratiche di chimica o di tecnologia, con riferimento alla qualifica di chimico ceramista
Disegnatrice stilista di moda	Disegno e storia del costume, esercitazioni di taglio o di confezione o di ricamo (a scelta del candidato)
Odontotecnico	Esercitazioni di tecnologia odontotecnica
Operatore commerciale	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Operatore commerciale dei prodotti alimentari	Esercitazioni di laboratorio relative a saggi analitici sulle sostanze alimentari
Operatore turistico . . .	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Ottico	Esercitazioni pratiche di ottica
Segretario di amministrazione	Stenografia, dattilografia e tecnica della duplicazione, calcolo a macchina
Tecnica della grafica e della pubblicità	Esercitazioni di disegno pubblicitario o di letteristica o di disegno professionale (a scelta del candidato)
Tecnico della cinematografia e della televisione	Ripresa, montaggio, registrazione, edizione (una prova a scelta)
Tecnico delle attività alberghiere	Dattilografia, esercitazioni di segreteria ed amministrazione d'albergo o di portineria d'albergo (a scelta del candidato)
Tecnico delle industrie chimiche	Analisi chimica, con riferimento alla qualifica di operatore chimico
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	Misurazioni elettroniche, con riferimento ad una delle qualifiche del settore elettrico ed elettronico: radiotelegrafista; tecnico di radiologia medica
Tecnico delle industrie grafiche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore grafico

Tecnico delle industrie meccaniche	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento ad una delle qualifiche del settore meccanico; meccanico navale; ottico; disegnatore di carrozzeria
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	Esercitazioni di tecnica della produzione con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore meccanico: riparatore di automezzi, montatore di automezzi, disegnatore meccanico, meccanico navale
Tecnico delle lavorazioni ceramiche	Laboratorio di lavorazioni ceramiche con riferimento a una delle qualifiche del settore modellista formatore, decoratore
Tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento	Esercitazioni di tecnica della produzione di tecnica dell'arredamento con riferimento alle esercitazioni svolte in una delle qualifiche del settore del mobile
Tecnico di laboratorio chimico biologico	Esercitazioni di laboratorio chimico e microbiologico con riferimento alle esercitazioni svolte nel corso di qualifica di operatore chimico e di preparatrici di laboratorio chimico-biologico
Tecnico di radiologia medica	Esercitazioni radiologiche

NOTA. — Gli argomenti delle dimostrazioni pratiche saranno indicati dalla commissione esaminatrice, tenendo presente che esse tendono a verificare la conoscenza, da parte del candidato, delle tecniche operative essenziali che costituiscono i presupposti degli insegnamenti dei corsi sperimentali.

Pertanto le dimostrazioni si esauriranno, di regola, nel corso della stessa prova integrativa, e in nessun caso comporteranno l'esecuzione completa dello schema operativo attinente all'argomento indicato, o la osservanza dei tempi e dei ritmi propri delle prove di qualifica.

(2664)

Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Bologna.

Il rettore dell'Università degli studi di Bologna ha indetto pubblico concorso, per esami, per l'ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca istituiti con decreto ministeriale 15 giugno 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982):

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA

Facoltà di ingegneria

Dottorato di Ricerca in «Fisica tecnica».
Curricula n. 2:

1) termofluidodinamica;
2) interazione - uomo - edificio - ambiente.

Durata: 3 anni. Posti: n. 5. Sedi convenzionate: Genova - Milano Politecnico - Padova - Pisa - Trieste - Torino Politecnico.

Facoltà di lettere

Dottorato di ricerca in «Archeologia (topografia)».
Curricula n. 1:

1) rapporto fra città e territorio in età romana nell'Italia centro-settentrionale.

Durata: 3 anni. Posti: n. 3. Sedi convenzionate: Roma.

Facoltà di medicina

Dottorato di ricerca in «Patologia sperimentale».
Titolo conseguibile:
patologia sperimentale e molecolare.

Durata: 4 anni. Posti: n. 4. Sedi convenzionate: Ancona - Ferrara - Modena - Padova - Trieste.

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi coloro che siano in possesso di laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniere; si prescinde, per l'ammissione, dal requisito della cittadinanza italiana.

I cittadini non italiani sono ammessi in soprannumero nel limite della metà dei posti suindicati con arrotondamento all'unità per eccesso.

Nel rispetto del limite massimo di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1980), e con le stesse modalità concorsuali possono essere ammessi ai corsi ricercatori dipendenti da enti pubblici e professori di ruolo delle scuole secondarie superiori.

La domanda, redatta in carta legale da L. 700, deve essere direttamente presentata, o spedita, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale,* al rettore dell'Università di Bologna, via Zamzoni, 33, 40100.

Sarà cura dell'Università, sede amministrativa del dottorato, dare avviso ai candidati del calendario d'esame.

Per ulteriori informazioni, e per una completa visione del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici della predetta Università.

(2782)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Pisa

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, dipartimento di matematica, via Buonarroti, 2, Pisa, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 7 giugno 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 8 giugno 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di lingue e letterature straniere, gruppo di discipline n. 48, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Pisa, istituto di filologia germanica, facoltà di lingue e letterature straniere, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 23 maggio 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 24 maggio 1983, ore 9.

(2783)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Milano, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 101, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso il Politecnico, istituto di edilizia, via Bonardi, 15, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova: 24 maggio 1983, ore 15;
seconda prova: 25 maggio 1983, ore 15.

(2784)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Salerno, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 3 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Salerno, istituto di lingua e letteratura italiana, facoltà di magistero, via Irno, Salerno, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 25 maggio 1983, ore 8,30.

(2785)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 70, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di patologia generale, facoltà di farmacia, corso Raffaello n. 30, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 31 maggio 1983, ore 10;
seconda prova: 1° giugno 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno pres- l'Università degli studi di Torino, istituto di anatomia umana normale, corso Massimo D'Azeglio n. 52, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 giugno 1983, ore 9;
seconda prova: 17 giugno 1983, ore 9.

(2786)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di scienze economiche e sociali, gruppo di discipline n. 90, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, aula 43, facoltà di scienze economiche e sociali, polifunzionale, Arcavacata di Rende, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 30 maggio 1983, ore 8,30.

(2787)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario di architettura di Venezia, facoltà di architettura, gruppo di discipline n. 113, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 4 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Istituto universitario di architettura, Tolentini, 191, Venezia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 maggio 1983, ore 8,30;
seconda prova: 26 maggio 1983, ore 8,30.

(2788)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle materie: « conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche » e « conservazione dei dipinti » - anno accademico 1983-84.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240 concernente l'istituzione dell'Istituto centrale del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517, con cui è stato approvato il regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 12, che disciplina, fra l'altro, il riordinamento dell'Istituto centrale per il restauro;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1977, con cui è stato approvato l'ordinamento interno dell'Istituto centrale per il restauro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle seguenti materie:

conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche;
conservazione dei dipinti.

Al concorso possono partecipare cittadini stranieri, ai quali vengono riservati cinque posti in soprannumero.

I candidati che sono forniti di duplice cittadinanza (italiana e straniera) possono concorrere soltanto come cittadini italiani.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque;

3) cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri, vedi secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

4) buona condotta.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero per i beni culturali e ambientali - Istituto centrale per il restauro, piazza S. Francesco di Paola, 9 - 00184 Roma, entro il termine perentorio del 31 maggio 1983 per i cittadini italiani, ed entro il 15 giugno 1983 per i cittadini stranieri.

La data di arrivo delle domande presentate a mano sarà stabilita e comprovata dal timbro dell'ufficio di accettazione dell'Istituto centrale per il restauro; mentre, per le domande spedite a mezzo posta, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza, indicare quale;

5) di essere in possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data del conseguimento e del punteggio o giudizio riportato;

6) per quale settore intendono concorrere: o per la « Conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi le suppellettili antiche »; o per la « Conservazione dei dipinti ».

I candidati tengano presente che non si può presentare domanda di partecipazione per più di uno dei settori sopraindicati;

7) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

8) indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso, e l'impegno di far conoscere le eventuali variazioni di indirizzo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

a) diploma originale o copia su carta da bollo, autenticata dal notaio o da pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di licenza di scuola media inferiore (per i cittadini stranieri diploma equipollente), ovvero certificato, in carta legale, rilasciato dall'istituto presso cui si sono compiuti gli studi, da cui risulti il titolo di studio e la votazione conseguita. Non saranno ritenuti validi i certificati d'iscrizione a corsi o istituti di altro tipo o livello;

b) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso. A tal fine i concorrenti dovranno presentare i titoli attestanti l'effettivo esercizio della professione di restauratore o il tirocinio compiuto presso studi di restauro e raccolte pubbliche di antichità e d'arte, nonché i titoli di studio eventualmente conseguiti presso gli istituti o licei artistici o presso istituti di istruzione superiore;

c) due fotografie formato tessera;

d) ricevuta di versamento di L. 300 (trecento) quale tassa per l'esame di ammissione, effettuato mediante modulo di conto corrente postale (n. 1016), intestato all'ufficio registro, tasse concessioni governative di Roma, tasse scolastiche.

Non è ammesso far riferimento a titoli eventualmente presentati in occasione di concorsi precedenti, salvo nel caso che detti titoli siano stati prodotti in originale.

I documenti allegati dovranno essere conformi alla legge sul bollo.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande prive di autenticazione o mancanti degli allegati di cui alle lettere *c*) e *d*) del presente articolo, saranno considerate non valide, se non perfezionate entro il termine che sarà comunicato dall'Istituto centrale per il restauro con lettera individuale.

Art. 4.

Le pratiche d'iscrizione degli stranieri devono essere svolte esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, che dovrà autenticare la firma sulla domanda — art. 3, ultimo comma — garantire la corrispondenza del titolo di studio posseduto dal candidato al titolo di studio italiano richiesto per l'ammissione al concorso (licenza di scuola media inferiore); a tradurre e autenticare eventuali titoli preferenziali, di cui all'art. 3, lettera *b*).

Ai fini della scadenza dei termini farà fede il protocollo d'ufficio apposto sulla lettera di trasmissione.

Per i residenti all'estero sarà accolta la riserva di regolarizzare i documenti limitatamente all'applicazione delle marche da bollo e al pagamento della tassa di ammissione, all'atto dell'arrivo a Roma.

Art. 5.

L'esame di ammissione consta di una prova orale di storia dell'arte, di una prova di disegno e di un esperimento pratico, secondo il seguente programma:

PROVA ORALE

Per la prova orale di storia dell'arte antica, medievale e moderna è richiesta la conoscenza generale della materia, nonché l'approfondimento di un argomento di arte antica e di un argomento di arte medievale e moderna, tra quelli di seguito indicati:

Arte antica:

Primo argomento: l'età arcaica (620-490 a.C.) in Grecia, nelle Colonie greche, in Etruria e a Roma: ordini architettonici, con particolare riferimento al dorico e al tuscanico; tipologia degli edifici templari e sua evoluzione; decorazione architettonica, scultura a tutto tondo, ceramica e suoi rapporti con la pittura.

Secondo argomento: l'arrivo a Roma delle opere d'arte greche e la formazione della cultura neoattica; la produzione artistica ufficiale e privata a Roma e in Italia dal II secolo a.C. all'età dei Flavi; il rilievo storico, il ritratto, la tipologia e l'evoluzione dell'arco onorario, delle terme, dell'abitazione urbana e suburbana; la decorazione pittorica parietale e il mosaico.

Arte medioevale e moderna:

Primo argomento: l'arte gotica italiana tra il 1250 e la fine del '300 (Cimabue, Cavallini, Torriti, Rusuti, Duccio, Nicola e Giovanni Pisano, Arnolfo di Cambio, Giotto, Simone Martini, Pietro e Ambrogio Lorenzetti. Lo sviluppo architettonico). Momenti del Gotico internazionale in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia e Toscana.

Secondo argomento: gli inizi del sec. XV a Firenze; la prima e la seconda generazione degli artisti rinascimentali toscani (Gentile da Fabriano, Lorenzo Monaco, Gherardo Starnina, Masolino, Lorenzo Ghiberti, Jacopo della Quercia, Brunelleschi, Donatello, Masaccio, L.B. Alberti, Domenico di Bartolo, Stefano di Giovanni, Giovanni di Paolo, Sano di Pietro, Andrea del Castagno, Domenico Veneziano, Piero della Francesca, Benozzo Gozzoli, Alessio Baldovinetti, Antonio Pollaiolo).

E' inoltre richiesta la conoscenza delle seguenti tecniche di pittura, scultura e incisione: il mosaico, l'affresco, la tempera, l'olio su tavola e tela, la doratura (a guazzo e a missione), la fusione del bronzo, lo sbalzo, lo smalto, la ceramica, il niello, la xilografia, la calcografia, la litografia.

PROVA DI DISEGNO

Si dovrà eseguire in sei ore di tempo, la riproduzione a tratto lineare, senza chiaroscuro, di un dipinto italiano dall'originale. I candidati che avranno riportato una votazione inferiore a sei decimi non saranno ammessi alla prova successiva.

ESPERIMENTO PRATICO

Per il settore « conservazione dei metalli e dei vari materiali costitutivi delle suppellettili antiche » la prova consisterà in un saggio applicativo di modellatura a plastilina su un calco di scultura; per il settore « conservazione dei dipinti » consisterà nell'esecuzione di una stuccatura a gesso e colla e in un saggio d'integrazione ad acquerello di una campionatura di colori riprodotti in quadricromia.

L'esperimento pratico si svolgerà in quattro giorni di tempo, in dieci ore complessive così suddivise: 1° giorno, due ore; 2° giorno, due ore; 3° giorno, tre ore; 4° giorno, tre ore.

Alla prova orale saranno ammessi coloro che avranno riportato almeno sei decimi sia nella prova di disegno che nell'esperimento pratico.

Anche per i concorrenti cittadini stranieri le prove d'esame saranno tenute in lingua italiana. Si precisa che quanti di essi abbiano seguito studi all'estero devono sostenere una prova preliminare di conversazione in lingua italiana.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Art. 7.

La votazione delle prove è espressa in decimi. La graduatoria è formata in base alla votazione risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a diciotto trentesimi e non meno di sei decimi in ciascuna prova. Se uno o più candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa può essere consentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino ad esaurimento della medesima.

La graduatoria è unica per i due settori e verrà affissa a quarantotto ore dal termine delle prove orali; la ripartizione dei posti è effettuata in base alla graduatoria medesima.

Art. 8.

I concorrenti saranno tempestivamente informati sia della data di inizio degli esami, sia del luogo ove gli esami stessi si svolgeranno, mediante lettera raccomandata. L'Amministrazione per i beni culturali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati; o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

I candidati che saranno dichiarati vincitori del concorso dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, far pervenire all'Istituto centrale per il restauro conferma scritta di accettazione accompagnata dai sottoindicati documenti:

Concorrenti italiani:

estratto dell'atto di nascita;

certificato di cittadinanza italiana, in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando;

certificato generale del casellario giudiziale, in data non anteriore a tre mesi, rispetto alla data di comunicazione della ammissione.

Concorrenti stranieri:

documento attestante luogo e data di nascita;

attestato di cittadinanza;

documento che comprovi la buona condotta, in data non anteriore a tre mesi, rispetto alla data di comunicazione dell'ammissione.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 10.

La mancata adempienza agli obblighi contenuti nell'art. 9 del presente bando, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione richiesta nel citato articolo, o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto all'ammissione ai corsi del presente concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: VERNOLA

Fac-simile della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Istituto centrale per il restauro - Piazza S. Francesco di Paola, 9 - 00184 ROMA

Il sottoscritto . nato a . il residente in . (provincia . .) via . . n. . . c.a.p. . . tel. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, indetto da codesto Ministero per l'anno accademico 1983-84, facendo presente che intende concorrere per il seguente settore:

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino . .,

di non aver riportato condanne penali (oppure, di aver riportato le seguenti condanne penali . .);

di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore in data presso l'Istituto con il seguente punteggio o giudizio .

Allega:

1) ricevuta di versamento postale di L. 300 quale tassa per l'esame di ammissione;

2) n. 2 fotografie formato tessera;

3) altri eventuali titoli (specificare quali).

Le comunicazioni da parte dell'Istituto devono essere indirizzate come segue . . . .

Il sottoscritto s'impegna a far conoscere le successive, eventuali variazioni di indirizzo.

Data, ...

Firma . . . .
(autenticazione della firma)

(2666)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle materie: « conservazione del commesso in pietra dura e sculture in materiali lapidei », « conservazione delle terracotte », « conservazione di manufatti metallici », « conservazione dei mobili e intagli », « conservazione della doratura e scultura policroma lignea », « conservazione dei dipinti e pitture murali », « conservazione degli arazzi », « conservazione della carta » e « conservazione delle stoffe » - anno accademico 1983-84.

IL MINISTRO
PEI I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il regio decreto 5 settembre 1895, n. 612, sull'approvazione del regolamento e ruolo organico dell'Opificio delle pietre dure di Firenze;

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240 e il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955 concernenti rispettivamente l'istituzione dell'Istituto centrale per il restauro e l'approvazione del regolamento circa l'istituzione dei corsi per l'insegnamento del restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 23, per il quale rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, art. 11 « misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico storico nazionale » per il quale compete all'Opificio l'insegnamento del restauro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci allievi, più cinque in soprannumero per cittadini stranieri, al corso triennale per l'insegnamento delle seguenti materie:

a) conservazione del commesso in pietra dura e scultura in materiali lapidei	allievi	2 + 1
b) conservazione delle terracotte	»	1 + 1
c) conservazione dei manufatti metallici . .	»	1
d) conservazione dei mobili e intagli . . .	»	1
e) conservazione della doratura e della scultura policroma lignea	»	1 + 1
f) conservazione dei dipinti e pitture murali	»	1 + 1
g) conservazione della carta	»	1 + 1
h) conservazione degli arazzi	»	1
i) conservazione delle stoffe	»	1

Al concorso possono partecipare cittadini stranieri, ai quali vengono riservati cinque posti in soprannumero.

I candidati che sono forniti di duplice cittadinanza (italiana e straniera) possono concorrere soltanto come cittadini italiani.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentacinque;

3) cittadinanza italiana; per i cittadini stranieri, vedi secondo comma dell'art. 1 del presente bando;

4) buona condotta.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici - Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro - Via degli Alfani n. 78 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio del 30 giugno 1983 per i cittadini italiani, ed entro il 15 luglio 1983 per i cittadini stranieri.

La data di arrivo delle domande spedite a mezzo posta sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro dell'ufficio postale accettante; mentre per quelle recapitate a mano dal timbro dell'ufficio accettazione dell'Opificio delle pietre dure (che è aperto nei giorni feriali, dalle ore 10 alle ore 14).

Art. 3.

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) residenza;

4) di essere in possesso della cittadinanza (indicare quale);

5) per quale settore intende concorrere; i candidati tengano presente che non si può presentare domanda di partecipazione per più di uno dei settori indicati all'art. 1;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale intendono ricevere le comunicazioni relative al concorso.

Alla domanda di cui sopra dovranno essere allegati:

a) diploma originale o copia su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di licenza di scuola media inferiore per i cittadini stranieri diploma equipollente) ovvero certificato, in carta legale, rilasciato dall'istituto presso cui si sono compiuti gli studi, da cui risulti il titolo di studio e la votazione conseguita. Non saranno ritenuti validi i certificati di iscrizione a corso o istituti di altro tipo o livello;

b) documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono diritti preferenziali, a parità di merito, per l'ammissione al corso. A tal fine i concorrenti dovranno presentare i titoli attestanti l'effettivo esercizio della professione di restauratore o il tirocinio compiuto presso studi di restauro e raccolte pubbliche di antichità e d'arte, nonché i titoli di studio eventualmente conseguiti presso gli istituti o licei artistici o presso istituti di istruzione superiore;

c) due fotografie formato tessera;

d) ricevuta di versamento di L. 300 (trecento) quale tassa di ammissione, effettuato mediante modulo di conto corrente postale (n. 1016), intestato all'ufficio registro - tasse concessioni governative di Roma - tasse scolastiche.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande redatte in carta semplice, prive di autenticazione o mancanti di uno o di tutti i documenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), del presente articolo non saranno cosiderate valide.

Art. 4.

Le pratiche di iscrizione degli stranieri devono essere svolte esclusivamente tramite la rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio, che dovrà autenticare la firma sulla domanda — art. 3, ultimo comma — legalizzare il titolo di studio posseduto dal candidato e dichiararne la corrispondenza al titolo di studio italiano richiesto per l'ammissione al concorso (III media); tradurre e legalizzare eventuali titoli preferenziali di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*).

Ai fini della scadenza dei termini farà fede il protocollo di ufficio apposto sulla lettera di trasmissione.

Per i residenti all'estero sarà accolta la riserva di regolarizzare i documenti, limitatamente all'applicazione della marca da bollo sulla domanda e sul titolo di studio e al pagamento della tassa di ammissione, all'atto dell'arrivo a Firenze.

Art. 5.

L'esame di ammissione consiste di una prova orale di storia dell'arte, di una prova di disegno e di un esperimento pratico.

Per la prova orale di storia dell'arte, il candidato deve dimostrare di avere cognizioni generali di storia dell'arte italiana, dal sec. XII al sec. XIX integrata da nozioni generali sulla storia e sulle tecniche di pittura, scultura e arti minori.

Per la prova di disegno deve eseguire in sei ore di tempo la riproduzione a tratto lineare, senza chiaroscuro, di un dipinto italiano dall'originale, o di una scultura o di un oggetto.

Per l'esperimento pratico il candidato deve dimostrare di conoscere i principali procedimenti della tecnica di pittura e scultura; per i settori *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) consisterà nell'integrazione in plastilina di parti mancanti di un oggetto seguendo le indicazioni di un modello; per i settori *f*) e *g*) l'esperimento consisterà nella esecuzione di una stuccatura a gesso e colla e in alcuni saggi d'integrazione ad acquerello di una campionatura di colori riprodotti in quadricomia; per i settori *h*) e *i*) l'esperimento consisterà nell'integrazione a tessitura manuale con ago e filo colorati di una zona mancante in un tessuto.

L'esperimento pratico si svolgerà secondo l'orario fissato dalla commissione esaminatrice entro un periodo massimo di sei giorni lavorativi e consecutivi, senza possibilità d'interruzione per nessun motivo.

Anche per i concorrenti cittadini stranieri, le prove d'esame saranno tenute in lingua italiana. Si precisa che per i candidati stranieri che abbiano seguito studi all'estero devono sostenere anche una prova orale di lingua italiana per essere ammessi a sostenere le prove d'esame del presente concorso.

Art. 6.

La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell'art. 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1955, n. 1517.

Art. 7.

La votazione della prova è espressa in decimi. La graduatoria è formata in base alla votazione risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove. Sono considerati idonei coloro che conseguono una votazione complessiva non inferiore a 18/30 (diciotto trentesimi) e non meno di 6/10 (sei decimi) in ciascuna prova. Se uno o più candidati vincitori rinunciano all'ammissione, questa può essere acconsentita agli idonei secondo l'ordine di graduatoria e fino all'esaurimento della medesima.

La graduatoria è unica per ogni settore; la ripartizione dei posti è effettuata in base alla graduatoria medesima.

Art. 8.

I concorrenti saranno tempestivamente informati sia della data d'inizio degli esami, sia sul luogo ove gli esami si svolgeranno, mediante lettera raccomandata. L'Amministrazione per i beni culturali non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione

del recapito postale fornito dai candidati; o da mancata oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali non imputabili al Ministero per i beni culturali e ambientali.

Art. 9.

I candidati che saranno dichiarati vincitori ed avranno ottenuto l'ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione in tal senso, far pervenire al medesimo ufficio cui è stata indirizzata la domanda di partecipazione al concorso di che trattasi, conferma scritta di accettazione accompagnata dai sottoindicati documenti:

Concorrenti italiani:

estratto dell'atto di nascita in bollo;

certificato di cittadinanza italiana in bollo, con data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Concorrenti stranieri:

documento attestante luogo e data di nascita;

attestato di cittadinanza.

Il possesso della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 10.

Il mancato adempimento agli obblighi contenuti nell'art. 9 del presente bando, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione richiesta nel citato articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza del diritto all'ammissione ai corsi del presente concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1983

Il Ministro: VERNOLA

Fac-simile della domanda
(da compilarsi in carta da bollo)

Al Ministero per i beni culturali e ambientali - Opificio delle pietre dure e laboratori di restauro - Via degli Alfani, 78 - 50121 FIRENZE

..l.. sottoscritt.. . . nat.. a il . ., residente in . . (provincia . .) via . . n. (c.a.p. . .), tel. . ., chiede di essere ammess.. a partecipare al concorso, per titoli ed esami, indetto da codesto Ministero per l'anno accademico 1983-84, facendo presente che intende concorrere per il seguente settore: .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

di essere cittadin.. . .;

di non aver riportato condanne penali (oppure, di aver riportato le seguenti condanne penali . .);

di aver conseguito il diploma di scuola media inferiore in data . . presso l'istituto . con il seguente punteggio o giudizio .

Allega:

1) ricevuta di versamento postale di L. 300 quale tassa per l'esame di ammissione;

2) n. 2 fotografie formato tessera;

3) altri eventuali titoli (specificare quali).

Le comunicazioni da parte dell'istituto devono essere indirizzate come segue:

Il sottoscritto s'impegna a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

Data, .

Firma .
(autenticazione della firma)

(2667)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia-Murano).

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sperimentatore in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico statale delle stazioni sperimentali per l'industria (stazione sperimentale per l'industria del vetro, in Venezia-Murano), indetto con decreto ministeriale 26 ottobre 1982, avranno luogo in Venezia-Murano presso la stazione sperimentale per l'industria del vetro, via Briati n. 10, nei giorni 6 e 7 luglio 1983, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede e nei giorni sopraindicati per sostenere dette prove.

I medesimi riceveranno in tempo utile, a mezzo posta raccomandata, all'indirizzo indicato nella domanda, apposita comunicazione al riguardo.

(2474)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Rinvio della prova pratica del pubblico concorso, per esami, a dodici posti di aiutante nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti.

La prova pratica del pubblico concorso, per esami, a dodici posti di aiutante in prova nel ruolo della ex carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 21 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1982, registro n. 1 Sanità, foglio n. 267, già fissata per i giorni 9, 11, 13 e 16 maggio 1983, è rinviata a data da destinarsi.

Di tale rinvio sarà fatta singola partecipazione a tutti i candidati.

Il nuovo calendario della prova pratica di cui sopra verrà stabilito successivamente e comunicato a tutti gli interessati.

(2473)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione della graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 30 maggio 1980, con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità ad aiuto di pediatria per l'anno 1978;

Visto il proprio provvedimento in data 28 gennaio 1980, con il quale la dott.ssa Elettra Vignati, nata a Civitavecchia il 30 novembre 1948, è stata esclusa dall'esame predetto per l'insufficiente anzianità di servizio in quanto non poteva valutarsi a tal fine l'attività svolta dalla medesima come medico interno presso l'ospedale del Bambin Gesù di Roma;

Considerato che con ordinanza n. 65 reg. ord. n. 279/80 reg. ric. del 27 febbraio 1980 il T.A.R. del Lazio ha accolto l'istanza incidentale di sospensione del provvedimento di esclusione avanzata dalla dott.ssa Elettra Vignati ammettendola con riserva a sostenere l'esame medesimo;

Vista la sentenza del 2 febbraio 1983, n. 123 reg. dec. n. 279 reg. ric. anno 1983 che ha accolto il ricorso proposto dalla dott.ssa Vignati, annullando il provvedimento di esclusione;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il sanitario sopra nominato ha partecipato all'esame superandolo con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi).

Decreta:

La dott.ssa Elettra Vignati, nata a Civitavecchia il 30 novembre 1948, è inserita nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame di idoneità ad aiuto di pediatria per l'anno 1978, di cui al decreto ministeriale 30 maggio 1980, con il punteggio di 70/100 (settanta centesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(2507)

REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 37, IN BRENO

Concorso ad un posto di primario della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Breno (Brescia).

(205/S)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 18 marzo 1983, n. 7.

Determinazione per il 1983 della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio. Modifiche alla tariffa annessa alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n. 22 del 23 marzo* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La tassa di concessione regionale per l'anno 1983 è dovuta nella misura fissata al numero d'ordine 17 della tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, così come modificata dall'art. 3, della legge regionale 14 maggio 1982, n. 22.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 36 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 952, è soppresso, con effetto dal 1° gennaio 1983, il primo capoverso delle note al numero d'ordine 17 della tariffa allegata alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57, così come modificata dall'art. 3 della legge regionale 14 maggio 1982, n. 22.

La giunta regionale è autorizzata a disporre i rimborsi degli eventuali versamenti effettuati in misura superiore a quella dovuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 18 marzo 1983

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 14 febbraio 1983 (atto n. 823) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 18 marzo 1983.

(2222)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831240)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario .... L. 500

Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale .... L. 37.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale .... L. 20.000

Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 73.000

Abbonamento semestrale .... L. 40.000

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.